

STATUTO

IL SOLE SRL - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV VIA FRATELLI
BESOZZI 9

Numero REA: PV - 339999

Codice fiscale: 94023030185

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 7002/5632 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1) Denominazione - Sede

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: "IL SOLE SRL - IMPRESA SOCIALE".

La società ha sede a Vigevano (Pv).

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze e unità locali sia in Italia sia all'estero, osservate le disposizioni legislative e i regolamenti in materia.

Articolo 2) Durata

La società durerà fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Articolo 3) Oggetto

La società non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali della società, salve deroghe di legge.

La società esercita in via stabile e principale la seguente attività d'impresa di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale;

- organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica.

In particolare - per il perseguimento delle dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - la società istituisce e gestisce:

- consultori familiari, anche attraverso forme di accreditamento e convenzionamento con Regione Lombardia e altri enti pubblici;

- servizi multi-professionali orientati alla prevenzione ed alla promozione della salute e del benessere nella donna, nella coppia e nella famiglia con l'integrazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria;

- centri per la famiglia dedicati alla mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare e nel rispetto delle attività riservate a determinati soggetti iscritti in appositi albi ed elenchi;

- iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi caratterizzati da medesime problematiche, anche attraverso il coinvolgimento degli enti no profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari;

- corsi di formazione e laboratori per adolescenti, giovani, adulti su tematiche socio-educative, assistenziali e di interesse generale;

- tirocini formativi, stage e borse studio e lavoro per studenti scuola superiore e universitari in convenzione;

- progetti in ambito socio-educativo e assistenziale anche a carattere sperimentale;

- gestione e servizi sportivi anche per la prevenzione del bullismo, della fragilità ed al contrasto della povertà educativa e volti all'inclusione sociale.

La società potrà inoltre compiere, al fine del conseguimento dello scopo sociale, ogni operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, concedendo le garanzie richieste nel caso in cui per compierle si avvalga di finanziamenti; potrà assumere, non nei confronti del pubblico, rappresentanze e partecipazioni in altre società, consorzi od enti aventi oggetto affine, connesso o complementare con quello sociale ed organizzare ogni genere di evento promozionale della propria attività, il tutto nel rispetto delle norme di legge e, in particolare, dei limiti di cui al comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Sono comunque escluse dall'attività societaria tutte le

attività riservate, ai sensi del vigente ordinamento, a determinati soggetti iscritti in appositi albi o elenchi.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 4) Capitale sociale e quote

Il capitale sociale è di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) suddiviso in quote.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

L'assemblea dei soci potrà deliberare l'aumento o la riduzione del capitale sociale nei modi e nei termini di legge.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

Gli aumenti di capitale possono essere effettuati, salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote del capitale sociale a terzi.

In sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica secondo le modalità previste nell'articolo 2464 c.c.

Articolo 5) Finanziamenti dei soci

Tutti i finanziamenti dei soci sono facoltativi e dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

I finanziamenti volontari, fatti dai soci alla società, si intenderanno come infruttuosi e, quindi, effettuati senza l'obbligo di corresponsione degli interessi, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci, che stabilisca la misura e le scadenze degli stessi.

Articolo 6) Diritto di prelazione

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge di un socio;
- c) degli ascendenti e/o discendenti in linea retta di un socio.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci regolarmente risultanti dal competente registro delle imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

In ogni caso il trasferimento non può essere utilizzato, per le modalità, corrispettivo o altre caratteristiche, quale mezzo per realizzare una distribuzione indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci o a terzi.

Per partecipazione (o partecipazioni) si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio, ovvero la parte di essa oggetto di trasferimento in caso di

trasferimento parziale, e anche i diritti di sottoscrizione ad essa eventualmente pertinenti.

A tale riguardo si precisa che nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione nel cui ambito ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da esse posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale premio di maggioranza per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'intestazione di tutta o parte della partecipazione a società fiduciaria legalmente operante ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (o di equivalente disciplina dettata da ordinamenti esteri cui la società fiduciaria sia eventualmente soggetta) e/o la sua reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo in tema di diritto di prelazione.

Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne preventiva comunicazione a tutti gli altri soci mediante comunicazione spedita con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi e all'organo amministrativo: la suddetta comunicazione dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il corrispettivo, ove previsto, e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per il trasferimento della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta di consegna della posta elettronica certificata, della offerta di

prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno posseduta al momento dell'offerta in prelazione.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il corrispettivo indicato dall'offerente o per il valore determinato ai sensi delle precedenti disposizioni del presente articolo per i casi in cui il trasferimento per atto tra vivi non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno o di usufrutto.

Il trasferimento di partecipazione o di parte di essa per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto non avrà efficacia nei confronti della società.

RECESSO DEI SOCI

Articolo 7) Recesso dei soci

Hanno diritto di recesso i soci che non hanno consentito alle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- il compimento di operazioni che determinino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti eventualmente attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 c.c.;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote a terzi.

I soci hanno altresì diritto di recesso in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso si esercita mediante l'invio all'organo amministrativo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la chiara indicazione della volontà di recedere dal rapporto sociale. Tale lettera dovrà essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera in dipendenza della quale è sorto il diritto di recesso o, ove tale forma di pubblicità non sia prevista, entro trenta giorni dalla

verbalizzazione di tale delibera nel libro dei verbali delle decisioni dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Qualora l'evento che dà luogo al diritto di recesso non consista in una decisione dei soci, con qualsiasi modalità assunta, i termini di cui ai commi precedenti decorreranno da quando il socio avrà avuto notizia del fatto che determina la facoltà di recesso.

Articolo 8) Liquidazione e rimborso delle partecipazioni
in caso di scioglimento individuale del rapporto sociale

In caso di recesso, così come in tutte le altre eventuali ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può essere eseguito anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione o da parte di un terzo individuato concordemente dai soci.

Ricevuta la dichiarazione di recesso e determinato il valore della liquidazione della partecipazione, nei termini di cui al comma primo, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, per manifestare - mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società - la loro disponibilità ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex articolo 2473 c.c., o, eventualmente per comunicare il terzo acquirente individuato.

Se la procedura sopra prevista non ottiene buon esito la liquidazione della quota potrà essere effettuata utilizzando le riserve disponibili o riducendo il capitale sociale corrispondente, nei limiti e con il rispetto del disposto dell'articolo 2482 c.c. nonché delle altre norme di legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9) Assemblea dei soci e decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. del

sindaco o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) autorizzare l'organo amministrativo, se monocratico, al compimento di atti in caso di conflitto di interessi con la società, diretto o indiretto;

7) l'adozione di decisioni attribuite alla competenza dei soci da norme di legge o dal presente statuto.

Ogni socio, salvo che non gli spetti il diritto di partecipare alle decisioni dei soci ai sensi di legge, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci potranno decidere senza osservare le formalità previste per l'assemblea dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479, terzo comma, c.c., fatte salve le decisioni di cui ai punti 4) e 5) del secondo comma del presente articolo, nonché, comunque, tutte quelle riservate alla decisione dei soci in forma assembleare da disposizioni di legge o del presente statuto.

Salva diversa disposizione di legge, le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli - ad eccezione di quanto disposto nei commi seguenti - e purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione dei soci è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio, coincidente con l'avvenuta ricezione da parte di tutti i soci del testo di decisione, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La documentazione relativa alla consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto deve essere conservata agli atti della società e le relative decisioni trascritte senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci di cui all'articolo 2478 c.c.

Articolo 10) Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea si riunisce di regola presso la sede sociale e può essere convocata in luogo diverso, indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, in Svizzera o in uno stato dell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo a mezzo raccomandata spedita ai soci all'indirizzo risultante dal competente registro delle imprese, agli amministratori ed all'organo di controllo se nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può anche essere convocata con altre modalità, anche elettroniche, che garantiscano la ricezione dell'avviso di convocazione da parte degli aventi diritto e nel rispetto dei termini di cui al precedente comma.

Le assemblee saranno inoltre valide, anche senza convocazione, qualora vi partecipi, di persona o debitamente rappresentato, l'intero capitale sociale e siano altresì presenti o informati dello svolgimento dell'assemblea tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

E' consentito lo svolgimento delle assemblee con partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di audio/video collegamento, da predisporli da parte della società, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, o le istruzioni per l'accesso ai mezzi di audio/video collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Articolo 11) Presidenza e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, oppure dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti, da calcolarsi in base alle quote del capitale sociale possedute. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea stessa; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci e il relativo verbale è redatto da notaio ai sensi dell'art. 2480 c.c.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio e detto verbale deve essere riportato sul libro delle decisioni dei soci.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni attinenti all'oggetto delle deliberazioni.

Articolo 12) Rappresentanza in assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da persona munita di delega.

La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante o di persona da questi designata mediante delega scritta.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla riunione.

Articolo 13) Quorum

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., delibera con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che per particolari decisioni richiedono diverse e specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 14) Amministratori

Possono essere nominati amministratori della società coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c.;
- abbiano almeno un biennio di esperienza professionale nella gestione di opere, servizi sociali, residenze e attività sanitarie, socio sanitarie e/o assistenziali e/o sociali o in alternativa chiunque abbia almeno un biennio di esperienza professionale nella gestione di consultori e di alloggi sociali o di sport dilettantistico;
- abbiano i requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 d.lgs. del 26 marzo 2010, n. 59.

Su decisione dei soci in sede di nomina la società può

essere amministrata, alternativamente:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza; in tali casi si applicano gli articoli 2257 e 2258 c.c., in quanto compatibili.

Qualora vengano nominati più amministratori, senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per "organo amministrativo" si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure gli amministratori cui sia affidata congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza l'amministrazione della società.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 15) Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori hanno una durata della carica stabilita in tre esercizi, e scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 16) Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli - ad eccezione di quanto disposto nei commi seguenti - purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata agli amministratori adeguata informazione.

Le decisioni sono adottate mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della prescritta maggioranza degli amministratori.

Dal documento o dai documenti sottoscritti dagli amministratori deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'oggetto della stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio, coincidente con l'avvenuta ricezione da parte di tutti gli aventi diritto del testo di decisione, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, adottate

mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto e salvo quanto previsto dall'articolo successivo per le deliberazioni collegiali, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17) Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera collegialmente tutte le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione e in tutti i casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente dello stesso di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione mediante telegramma, lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica che deve pervenire al domicilio dei destinatari almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. In caso d'urgenza, il consiglio di amministrazione può essere convocato con le modalità di cui al precedente periodo e con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere con mezzi di audio/video collegamento, da predisporre da parte della società, e, in tal caso, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10 (dieci), in quanto compatibili.

Articolo 18) Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto previsto al comma successivo.

In caso di nomina di un organo amministrativo pluripersonale non collegiale, i poteri di amministrazione spettano a ciascun amministratore, con firma libera e disgiunta da quella degli altri amministratori, per tutti gli atti diversi dai seguenti, che potranno essere effettuati unicamente con firma congiunta di tutti gli amministratori: le operazioni di acquisto e alienazione, a qualunque titolo, di beni immobili o mobili registrati, le operazioni di leasing immobiliare, l'acquisto o la vendita di partecipazioni sociali, la cessione, a qualunque titolo, anche in affitto, dell'azienda sociale o di rami di essa.

E così a titolo esemplificativo e senza che ciò valga quale limitazione, e fermo restando quanto previsto al comma che precede, esso potrà, tra l'altro:

- accendere, movimentare, estinguere conti correnti presso banche o altri enti finanziari, emettere, scontare, avallare, girare e incassare titoli di credito; aprire unità locali; assumere obbligazioni di qualsiasi genere anche cambiarie, stipulare contratti di mutuo fondiario ed ipotecari in genere, contratti d'apertura di credito in conto corrente, consentire a iscrizioni, cancellazioni e postergazioni d'ipoteche nonché a qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da qualsiasi responsabilità.

L'organo amministrativo, comunque costituito, può nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti. Rientra nella competenza dell'organo amministrativo anche l'istituzione e la chiusura di unità locali, uffici e agenzie o dipendenze e il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale e delle sedi secondarie all'interno del Comune indicato nello statuto.

E' riservata, invece, alla competenza dell'assemblea dei soci l'istituzione di nuove sedi secondarie e lo spostamento al di fuori del comune indicato nello statuto della sede sociale e delle sedi secondarie.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2381 c.c.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 19) Rappresentanza

Spettano all'organo amministrativo la firma e la rappresentanza legale della società.

Nel caso di nomina di un amministratore unico a questo spettano la firma e la rappresentanza legale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la firma e la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito della loro delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la firma e la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione o nel diverso modo eventualmente previsto all'atto della nomina.

Articolo 20) Compensi degli amministratori

Agli organi sociali possono essere attribuiti compensi per

la loro attività. Detti compensi sono fissati con decisione dei soci e, comunque, devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Detti compensi restano invariati fino a diversa deliberazione dei soci.

Nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e comunque in misura che non possa in alcun modo configurare una distribuzione indiretta di utili, i soci, considerata l'esigenza di garantire all'organo amministrativo un'adeguata indennità per la cessazione del rapporto di amministratore, possono decidere che sia effettuato un accantonamento annuale a carico del bilancio della società a favore di tutti gli amministratori o, in alternativa, a favore di alcuni amministratori che rivestano particolari funzioni.

Articolo 21) Coinvolgimento dei lavoratori

L'organo amministrativo elabora ed approva regolamenti aziendali in cui siano previste adeguate forme di coinvolgimento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardino i lavoratori o l'attività d'impresa di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, oggetto della società.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 22) Sindaci

La società nomina uno o più sindaci, su decisione dei soci, aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, fatto salvo quanto infra.

Inoltre, i sindaci devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 d.lgs. del 26 marzo 2010, n. 59;
- siano iscritti revisori legali iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze da almeno 3 (tre) anni;

- ferme restando le altre limitazioni di cui all'art. 2399 c.c., non siano affini entro il sesto grado dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 2399 c.c.

Il sindaco, o i sindaci, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco, o i sindaci, esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il sindaco, o i sindaci, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, si applica l'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI

Articolo 23) Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, anche in tema di bilancio sociale, alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per la sua approvazione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile a 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano. In caso di proroga a 180 (centottanta) giorni, gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione a norma di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 24) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie:

a) per il decorso del termine;

- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento e messa in liquidazione della società spetta all'assemblea dei soci la nomina di uno o più liquidatori e, in particolare, l'assemblea potrà determinare:

- il numero di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo d.lgs., da individuarsi con decisione dei soci.

RINVIO NORMATIVO

Articolo 25) Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dettate dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e, in quanto compatibili, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica della società a responsabilità limitata.

F.to: Michele Andrea INCERTO
Marco AQUINO (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese. Registrato presso l'Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi

IVA di Milano - DP II il 13 marzo 2026 al numero 24031 serie
1T.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante
M.U.I.